

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI n. 1 dell'11.12.2024

➤ Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato (Scuolasecondaria di I grado)

Si concordano i seguenti criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato:

a) aver frequentato almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di I grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4 commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI entro il termine previsto;

d) il Consiglio di Classe delibera l'ammissione degli alunni anche in caso di parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti dai docenti delle singole discipline, nonché carenze gravi nelle abilità fondamentali (4/5 insufficienze gravi);

e) in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

f) Per la definizione del voto di ammissione si adotta il seguente criterio:

media ponderata delle medie finali dei tre anni.

Peso delle singole medie:

media dei voti del documento finale di valutazione del primo anno: 25%

media dei voti del documento finale di valutazione del secondo anno: 25%

media dei voti del documento finale di valutazione del terzo anno: 50%

Le medie dei singoli anni tengono conto di due cifre dopo la virgola.

La media finale, dovendo essere un numero intero, viene arrotondata al voto inferiore se il numero dopo la virgola è compreso fra 0 e 49, al voto superiore se il numero dopo la virgola è compreso fra 50 e 99.

Le medie tengono conto del voto di condotta solo per gli anni scolastici in cui lo stesso è espresso in forma numerica.

Certificazione delle Competenze

La certificazione delle Competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della Scuola Secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). Il Decreto precisa che i modelli della certificazione delle competenze sono adottati con provvedimento del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal Consiglio di Classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. La Certificazione delle Competenze costituisce un documento integrativo all'attestato di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.